

Allegato "A" al n. 10352 di raccolta.

COPIA AUTENTICA

Statuto della Poliservice S.p.A.

Indice

Titolo I, DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Natura della società e denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto

Titolo II, CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLI-
GAZIONI

Art. 5 Capitale sociale

Art. 6 Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e
patrimoni destinati

Art. 7 Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferi-
mento delle partecipazioni

Art. 8 Obbligazioni

Art. 9 Partecipazione pubblica maggioritaria

Titolo III, ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 Assemblea dei soci

Art. 11 Avviso di convocazione


Art. 12 Competenze

Art. 13 Intervento e voto

Art. 14 Presidenza, segreteria, verbalizzazione

Art. 15 Costituzione, deliberazioni e diritto di voto

Titolo IV, ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO



Art. 16 Numero degli amministratori

Art. 17 Nomina degli amministratori

Art. 18 Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni

Art. 19 Cariche sociali e Comitato esecutivo

Art. 20 Altre deleghe e attribuzioni

Art. 21 Convocazione del Consiglio

Art. 22 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Art. 23 Compensi e rimborsi spese

Titolo V, ORGANI SOCIALI: RAPPRESENTANTE LEGALE, AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

Art. 24 Presidente, vice presidente, amministratori delegati, direttore generale

Art. 25 Direttore generale: funzioni e nomina

Titolo VI, ORGANI SOCIALI: CONTROLLO GESTIONALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 26 Collegio sindacale

Art. 27 Controllo contabile

Titolo VII, STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 28 Strumenti programmatici

Art. 29 Esercizio sociale

Art. 30 Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili

Titolo VIII, MODULO GESTORIO

Art. 31 Società mista pubblico/privato

Titolo IX, TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

Art. 32 Tutele

Art. 33 Controversie

Art. 34 Recesso, scioglimento e liquidazione della società

Titolo X, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Comunicazioni sociali

Art. 36 Computo dei termini

Art. 37 Socio unico

Art. 38 Foro competente e legge applicabile

Art. 39 Rinvio

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

1) E' costituita una società per azioni ai sensi del titolo V, libro V, del Codice civile e dell'articolo 113, comma 5, lettera "b", D. Lgs. 267/2000, derivante dalla trasformazione eterogenea della precedente società consortile a responsabilità limitata, avente la stessa denominazione sociale e sede (e nel prosieguo indicata anche come "la società").

2) Stante la natura a capitale misto pubblico/privato della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore, compatibilmente ai servizi pubblici locali previsti nell'oggetto sociale; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici e quindi società per azioni e/o socie-

tà a responsabilità limitata la cui attività risulti compatibile con i fini istituzionali della società.

3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti, quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4) Il presente statuto risulta pertanto allineato alla riforma del diritto societario (sino al D. Lgs. 310/2004) ed alla riforma dei servizi pubblici locali (sino alla L. 350/2003).

Art. 2

(Sede)

1) La società ha sede legale in Nereto (Teramo), all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.

2) L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata)

1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere


prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte,
per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposi-
zioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4

(Oggetto)

La società ha per oggetto:

- 1) l'assunzione di lavori, sia da parte di privati che di enti pubblici locali (comuni, province, ecc.), statali, parastatali, regionali, aziende e società di ogni genere, direttamente ed anche tramite eventuali organismi consortili, di installazione e manutenzione di impianti pubblici elettrici e di gas, comprese le opere di allacciamento agli impianti stessi, per uso domestico ed industriale, di impianti di irrigazione e fognanti, pubblici e privati, di impianti igienico sanitari, di impianti di riscaldamento;
- 2) la gestione di letture di contatori gas, acqua, elettricità;
- 3) la costruzione e commercializzazione di: cabine per metano in ferro; tubi in polietilene; autoclavi; serbatoi metallici; pannelli elettrici;
- 4) l'attività di pianificazione urbanistica e territoriale, di progettazione architettonica ed ingegneristica di infrastrutture e complessi immobiliari, industriali e commerciali nel campo delle opere pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle cose, alle reti



tecnologiche e di comunicazione, all'ingegneria, all'acqua, al gas, all'ambiente; e, nei detti ambiti, l'esecuzione di studi di pianificazione, di fattibilità, progetti preliminari definitivi ed esecutivi, costruttivi, ricerche e consulenze tecnico-giuridico-amministrative, direzione, misura e contabilità dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, nonché collaudazione dei lavori, sia in proprio che commissionando a terzi l'espletamento di dette attività, in Italia o all'estero.

Nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente punto n. 4), la società potrà compiere quanto segue:

- a) attività di "commercial engineering", preparatoria ed interdisciplinare rispetto alla predetta progettazione architettonica e/o ingegneristica, volta alla realizzazione di opere di ingegneria civile ed industriale di grandi dimensioni;
- b) attività di "projet management", consistente nella gestione di complessi progetti architettonici, ingegneristici e/o economici nei quali rivesta importanza fondamentale il profilo organizzativo del servizio stesso;
- c) attività di "consulting engineering", consistente nell'espletamento di un insieme integrato di servizi immateriali che conglobino studi, ricerche, progettazione, consulenza ed assistenza di vario tipo, tutti funzionali alla redazione di un progetto di un'opera ingegneristica, economico-impresoriale e/o architettonica di complessità tale da ri-

chiedere l'opera di un'organizzazione imprenditoriale dotata di mezzi economico-finanziari, di competenze tecniche interconnesse e di apposite ed idonee tecnostrutture;

5) l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio, trasloco e logistica in genere, trasporto per conto di terzi ed ogni altro servizio sia per privati che da pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, da aziende e società di ogni genere sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali fa parte, con l'ausilio di mezzi meccanici e/o manuali;

6) lo svolgimento di tutte le attività previste dal DPR 30 aprile 1970 n. 602;


7) il trasporto per conto terzi;

8) lo svolgimento e la gestione di lavori di pulizia e sanificazione civile ed industriale di uffici, ospedali, negozi, stabilimenti, beni mobili, immobili di ogni genere e loro manutenzione, nonché degli immobili nella disponibilità degli enti pubblici locali e non;

9) l'espletamento di servizi di disinfezione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale;

10) la realizzazione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi nazionali e regionali, giardini pubblici e privati, aziende faunistiche e ittico-venatorie, zone cinofile, oasi di protezione, riserve naturali integrali;

11) la gestione e manutenzione di impianti sportivi, ricreati-



vi e culturali;

12) la progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento e di generatori di vapore in genere, nonché di climatizzazione, refrigerazione e surgelamento, elettrici, idrici idrosanitari;

13) la gestione di servizi postali, vuotatura e trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici, servizio di ritiro e recapito corrispondenza, pacchi e similari;

14) la gestione di impianti di produzione e di reti di distribuzione energia;

15) la progettazione e la gestione di reti telematiche;

16) le valutazioni di progetti imprenditoriali e l'assistenza nella elaborazione piani di fattibilità, fornendo nella fase gestionale servizi nel campo organizzativo, finanziario, giuridico-amministrativo, fiscale, di marketing, di formazione manageriale e di trasferimento tecnologico;

17) la locazione di automezzi e esercizio di autoparchi e parcheggi in genere;

18) la gestione di servizi cimiteriali, accudienza lampade elettriche votive, servizi tanatologici e necroforia in genere;

19) la progettazione e gestione dei servizi di manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;

20) la gestione, installazione ed accudienza toponomastica;

21) la gestione di servizi di affissione;

22) la gestione di mense pubbliche e private, pubblici esercizi, attività per la somministrazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari, servizi di cucina, di cottura, preparazione e manipolazione pasti e bevande di confezionatura, somministrazione e distribuzione pasti;

23) l'espletamento di servizi di salvataggio e sorveglianza presso piscine pubbliche e private, stabilimenti balneari, colonie e centri estivi e invernali;

24) la gestione di servizi bibliotecari, musicali e simili, presso istituti culturali e artistici pubblici e privati, servizi di ricerca e guida bibliografica, dattilografia, inventari topografici, operazioni di microfilmatura ed operazioni di riordinamento e ricollocazione del materiale librario ed affini con piccole manutenzioni;

25) la gestione di servizi di manutenzione, pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi categoria, urbane ed extraurbane e aree adiacenti;

26) la gestione di servizi di guardia, di portineria, di vigilanza e di custodia, tra cui anche quelli di cui al D.L. 26 settembre 1952;

27) la gestione di servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani e/o speciali e/o tossici-nocivi ed il loro trasporto in ambienti e/o luoghi e/o impianti all'uopo predisposti, e cioè la gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi e dei servizi di



10

igiene ambientale (quale ad esempio raccolta generalizzata e differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, speciali ed assimilabili e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali ovvero provinciali ovvero comunali; nonché a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta dei cestini gettacarta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi, dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di macellazione, ecc.; raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti, dei rifiuti verdi; pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; pulizia di contenitori di rifiuti; stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate anche con espresso riferimento al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

28) l'espletamento di servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e lavori in genere, negli ambienti di locali scolastici, uffici e comunità in genere;

29) l'espletamento di servizi di assistenza per mostre, fiere, congressi e convegni, nonché l'esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio mobili per fiere e mostre;

30) l'esecuzione di lavori di lavaggio autovetture ferroviarie, lavaggio e rimessa autobus, auto e imbarcazioni;

31) l'esecuzione di lavori di depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli

e/o industriali, ordinari o speciali, per conto dei Comuni ovvero dei privati;

32) l'attività di studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indiretta, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;

33) la produzione di energia derivante dal razionale impiego dei suddetti rifiuti, la costruzione e gestione di impianti di cogenerazione ed energia calore e di impianti di incenerimento e di compostaggio aerobico ed anaerobico dei rifiuti;

34) l'attività di studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e processi a minor impatto ambientale relativamente alle finalità sociali;

35) il reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione e stoccaggio nonché la commercializzazione delle stesse e dei relativi prodotti;

36) l'attività di studio, di studio di fattibilità, progettazione e realizzazione delle opere ed impianti necessari al corretto svolgimento dei servizi gestiti o da gestire, nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la pubblica igiene o comunque a valenza ecologica ed ambientale, anche di concerto con altri Enti ed Istituzioni che perseguono finalità analoghe e concorrenti;

37) la partecipazione e/o l'assistenza alla partecipazione a gare indette da amministrazioni ed enti pubblici e/o ad essi

assimilabili per l'assunzione e gestione dei servizi pubblici

locali o per la realizzazione e gestione delle opere sopra in-

dicate, anche mediante partecipazione a raggruppamenti tempo-

ranei di imprese ed a consorzi e joint ventures;

38) l'assunzione di partecipazioni in società per azioni o a

responsabilità limitata miste e in consorzi e joint ventures

che abbiano oggetto sociale analogo al proprio con esclusione

delle operazioni finanziarie e mobiliari di cui alla L. n.

1/1991 e n. 197/1991;

39) l'esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di

pubblica utilità di interesse locale, per conto di soggetti

pubblici o privati o comunque di terzi, la cui gestione possa

concorrere al perseguimento dello scopo sociale;

40) la costruzione di edifici civili ed industriali, lavorati

in terra e murati in genere, opere in cemento armato, acque-

dotti fognature, ponti, strade, autostrade, ferrovie opere ma-

rittive, gallerie, silos, opere di bonifica ed ogni altro la-

voro indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla

legge sull'istituzione dell'Albo Nazionale Costruttori;

41) l'attività di produzioni industriali in genere, trasporti

ed attività ausiliarie del traffico, attività di servizio in

genere;

42) la compravendita di beni immobili di qualsiasi natura e

specie;

43) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e

vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

44) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

45) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: asilo nido, scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali;

46) organizzare e gestire servizi di scuolabus;

47) gestire servizi per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea.

48) la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali di tale natura.

Per consentire tali scopi la Società può concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private o altra procedura-

GIANNINI

di legge per l'acquisizione dei servizi, istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società, tra l'altro, potrà stipulare accordi con:

a) Province, Comuni e loro consorzi, aziende speciali e società partecipe e partecipanti per quanto attiene a tutto ciò che è connesso alle varie fasi della gestione dei rifiuti come definite dal D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

b) E.N.E.L. per scambio, vettoriamento e vendita di energia elettrica;

c) Regioni, Ministeri, C.N.R., E.N.E.A., ed Istituzioni di ricerca scientifica per lo sviluppo di sistemi e processi e processi tecnologici di trattamento rifiuti.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (ivi compresi i mutui) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e

fidejussori diretti a consolidare e sviluppare la società ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai consorziati, agli enti cui la società aderisce, nonché a favore di consorzi.

Ciascun Socio può, in piena autonomia, motivatamente proporre alla società iniziative da assumere circa l'oggetto sociale e può, tra l'altro, assumere dalla società, la realizzazione e/o gestione di impianti e relativi progetti, nel rispetto del piano di sviluppo societario.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 922.457,00 (novecentoventiduemilaquattrocentocinquantesette/00), diviso in numero 922.457 (novecentoventiduemilaquattrocentocinquantesette) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 (Euro uno) ciascuna.

2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera

Assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.

4) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal Codice civile.

5) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di concessione amministrativa, ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codi-

ce civile.

7) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice civile.

Art. 6


(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)

1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2) La società, compatibilmente ai regolamenti attuativi, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

3) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

4) I soci possono effettuare versamenti in conto capitale a fondo perduto o in conto futuri aumenti di capitale. Sussidi-



stendone le motivate circostanze il Consiglio di amministrazione può retrocedere tali versamenti, in parte o per l'intero, ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

Art. 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in mancanza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere


offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti di opzione a usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di




opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiara di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da



effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore

al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non

sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel libro soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto

2.5
nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma del Codice civile - avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

In caso di inosservanza di quanto precedentemente previsto nel presente articolo, il trasferimento delle partecipazioni non sarà efficace nei confronti della società e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione, o parte di essa, con effetto verso la società.

16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'inceditibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 8

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza

28
delle disposizioni di legge.

2) L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 9

(Partecipazione pubblica maggioritaria)

1) La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

2) Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società e nella misura del cinquanta per cento del numero delle azioni sopracitate più una, dai soggetti di diritto pubblico indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni tale da alterare la sopra indicata misura della partecipazione pubblica.

3) Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono consistere da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

4) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di

obbligazioni convertibili.

1/2

Titolo III

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

: (Assemblea dei soci)

1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.


L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma 5, del presente statuto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di



30
legge o del presente statuto.

6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

7) L'Assemblea non assumerà decisioni, così come non assumerà, in merito al servizio pubblico locale di igiene riferito ai Comuni aderenti all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (quale socio di questa società), se non con il consenso dell'Unione stessa. Le modifiche di statuto di cui al presente comma possono essere effettuate solo con il consenso dell'Unione di Comuni Città Territorio, Val Vibrata. Il tutto con riferimento a quelle decisioni che potrebbero risultare confliggenti con il contratto di servizio in essere.

Art. 11

(Avviso di convocazione)

1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o altra precedente convocazione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi (affinché sia quindi presente sia la maggioranza del primo organo sia quella del secondo organo); in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

3) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile.

Art. 12

(Competenze)

1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea

55
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto:

a) sulle modificazioni dello statuto;

b) sull'emissione di obbligazioni;

c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

d) su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

3) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile.

4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e inoltre:

a) sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

b) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;

c) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;


d) sugli indirizzi al Consiglio di amministrazione che, per
lex specialis, devono a loro volta essere forniti dai Consigli
degli enti pubblici locali soci.

Art. 13

(Intervento e voto)

1) I soci che hanno diritto di voto nelle materie iscritte
nell'ordine del giorno, devono esibire, se emessi, i propri
titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a
partecipare e votare in Assemblea. Le azioni ed i certificati
non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto
luogo. Gli amministratori in seguito all'esibizione o al depo-
sito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad
iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in
essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati
azionari, la legittimazione a partecipare all'Assemblea è data
dall'iscrizione a libro soci.

2) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, consegna-
ta al delegato anche via telefax o via posta elettronica con
firma digitale, può farsi rappresentare nell'Assemblea da al-
tro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori,
membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di
società da essa controllate, collegate o partecipate). La de-
lega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con
effetto anche per le successive convocazioni; deve essere sot-
toscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere



54
conservata dalla società. La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

3) Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine all'identità ed alla legittimità del diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'Assemblea, la validità della delega, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 14

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)


1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presi-

dente del Consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'Assemblea medesima.

2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo



2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche disgiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377, comma 2 del Codice Civile.

Art. 15

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda o in ogni ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione più della metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato


in Assemblea.

Tuttavia, in seconda e successiva convocazione, in Assemblea straordinaria è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- 1) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- 2) la trasformazione;
- 3) lo scioglimento anticipato;
- 4) la proroga della durata;
- 5) la revoca dello stato di liquidazione;
- 6) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- 7) l'emissione di azioni privilegiate.

Sempre in Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

3) Ai fini dell'intervento sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni



38

e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, così come esso ne regola lo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, sono proposti dal presidente dell'Assemblea, la cui proposta può essere modifi-

cata col voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto.

6) Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità
contro gli amministratori si applicano le disposizioni del-
l'articolo 2393 del Codice civile.

7) L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere
proposta dai soci che possiedono tante azioni, aventi diritto
di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino,
anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale socia-
le.


Titolo IV

ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16

(Numero degli amministratori)

1) La società è amministrata ricorrendo alle ipotesi del si-
stema tradizionale o latino, coincidente con un Consiglio di
amministrazione composto da un numero di componenti non infe-
riore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), ivi compreso il
presidente. Al Consiglio di amministrazione compete il perse-
guimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto so-
ciale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione
nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal
presente statuto. Gli amministratori possono essere anche non
soci. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti



60

tuiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto. L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

Art. 17

(Nomina degli amministratori)

1) All'Assemblea ordinaria spetta stabilire il numero (nel rispetto del precedente articolo 16, comma 1 del presente statuto), la nomina, la determinazione dei compensi, la revoca e la sostituzione degli amministratori (ivi compreso il presidente del Consiglio di amministrazione), nel rispetto (per gli enti pubblici locali) degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli, ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettera "m"; 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 267/2000.

2) Tali nomine possono anche essere effettuate con il sistema di voto di lista, sulla base di liste presentate dagli azionisti di diritto pubblico, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno lo zero due per cento (0,2%) delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine,

unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a
presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a
presentare una sola lista di candidati numerati progressiva-
mente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.



55
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto attraverso il voto di lista, non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

3) Ove il numero degli amministratori risulti in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea ordinaria durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero, attivandosi le procedure previste in merito nel presente sta-

tuto. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4) L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purché lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente statuto.

Art. 18

(Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni)


1) I membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre (3) esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.

2) Gli amministratori da sostituirsi, ai sensi di legge, restano comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.

3) Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero

43



Consiglio. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

5) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione, sono da individuarsi in quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto.

6) Al Consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente o, previa delega, a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.

7) Compatibilmente alle disposizioni del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e

dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

8) Compatibilmente alle disposizioni del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, la società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni, commesse dai membri del Consiglio di amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

9) Il Consiglio di amministrazione non assumerà decisioni, così come non assumerà, in merito al servizio pubblico locale di igiene riferito ai Comuni aderenti all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata (quale socio di questa società), se non con il consenso dell'Unione stessa. Le modifiche di statuto di cui al presente comma, possono essere effettuate solo con il consenso dell'Unione di Comuni Città Territorio, Val Vibrata. Il tutto con riferimento a quelle decisioni che potrebbero risultare confliggenti con il contratto di servizio in essere.

Art. 19

(Cariche sociali e Comitato esecutivo)

1) Il presidente del Consiglio di amministrazione, cura i rap-

porti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina da parte dell'Assemblea ordinaria, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) Il Consiglio di amministrazione può inoltre :

a) nei limiti del Codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, ad uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega. Per la loro opera gli amministratori delegati o conferitari di speciali incarichi, avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti per i consiglieri del Consiglio di amministrazione. Detti compensi supplementari saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci. La dele-

ga può avvenire solo nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile ed in ogni caso non può avere come oggetto la nomina o la revoca del direttore generale. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale almeno, ogni tre mesi, ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, Codice Civile, sull'ordinamento della gestione e sugli altri argomenti oggetto della delega.

b) nominare un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

c) nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio di amministrazione stesso;

d) ai sensi del presente statuto e del Codice civile, nominare un Comitato esecutivo, composto esclusivamente da membri del Consiglio di amministrazione, stabilendone il presidente (che in ogni modo coinciderà con quello del Consiglio di amministrazione) e il vicepresidente, conferendogli proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto. Spetterà all'Assemblea stabilirne la retribuzione supplementare, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Mancando anche il vicepresidente nominato dal Consiglio di amministrazione spetterà al Comitato esecutivo provvedere alla nomina del presidente.

Al Comitato esecutivo non possono comunque essere delegate le



attribuzioni vietate dal Codice civile e dal presente statuto.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri, fra cui il presidente o, in sua assenza il vice presidente, se nominato, e delibera a maggioranza degli stessi; in caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente, vale doppio. Alle riunioni del Comitato esecutivo di norma interverrà, con funzioni consultive e propositive, il direttore generale. Il Comitato esecutivo può, inoltre, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario.

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Per le modalità ed i termini riguardanti l'effettuazione della convocazione del Comitato esecutivo e l'assunzione delle deliberazioni dello stesso valgono le previsioni contenute nel presente statuto per il Consiglio di amministrazione, atteso che il Comitato esecutivo è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale. Al Consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Prima dell'esecuzione delle proprie delibere, queste devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo non ha la facoltà di prendere, anche nei casi d'urgenza, le deliberazioni in sostituzione del Consiglio di amministrazione.

Per l'esecuzione delle proprie delibere, nel rispetto delle procedure anzidette, il Comitato esecutivo si avvale del direttore generale, al quale può delegare poteri, nei limiti delle proprie competenze.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza ai sensi del presente statuto.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo risultano da processi verbali trascritti su appositi libri firmati dal presidente e dal segretario;

e) trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 20

(Altre deleghe e attribuzioni)

1) Il Consiglio di amministrazione può nominare istitutori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma, o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguen-

ti atti:

a) i piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio e il bilancio di esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali diversi da quelli previsti;

b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

h) la definizione, l'approvazione e la modifica dell'eventuale contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici

locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 113, D.

Lgs. 267/2000 e articolo 35, L. 448/2001;

i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali ricompresi nei fini istituzionali della società;

l) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;

m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, o di aziende o di relativi rami;

n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;

o) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

3) Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa. E' invece di competenza del Consiglio di amministrazione l'approvazione della Carta del servizio e di un eventuale Codice etico nello stretto rispetto delle previsioni contenute nel contratto.

to di servizio.

4) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti pubblici locali soci, il presidente cura il sollecito invio agli enti pubblici locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.

5) Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche componente di Assemblea e di Consiglio di amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società.

6) Il Consiglio di amministrazione riferisce al Collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 21

(Convocazione del Consiglio)

1) Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purché in Italia, dal presiden-

te di propria iniziativa e tutte le volte che lo giudichi necessario, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale o da parte di chi la legge o il presente statuto riconosce tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il Consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ed e-mail o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.



54

3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Nell'ipotesi in cui un amministratore si opponga, sussistendo comunque la maggioranza degli amministratori, il Consiglio può deliberare. Valgono in tal senso le disposizioni relative al Collegio sindacale di cui all'articolo 2405 del Codice civile.

4) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari : in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5) E' ammessa la possibilità - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e

dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)


1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. Le diverse modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

2) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

59



3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

5) Il voto di un componente del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

1) L'Assemblea ordinaria che ha nominato gli amministratori (o con deliberazioni successive), ne stabilisce i compensi (in misura fissa e/o variabile) a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, nel rispetto, per quest'ultimo emolumento, delle procedure di deducibilità fiscale previste dall'articolo 17, comma 1, lettera "c", D.P.R. 917/1986.

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso, e le eventuali relative polizze assicurative autonomamente definite dal Consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.

Atteso che il precedente articolo 18, comma 8, già prevede l'ipotesi sopracitata, la beneficiaria di dette polizze sarà la società, in quanto viceversa ciò (trasformandosi in retribuzione per l'amministratore) contrasterebbe con il dettato dell'articolo 17, comma 1 che rimette all'Assemblea stabilirne i compensi. Sotto il profilo fattuale, nulla vieta che il Consiglio di amministrazione, maturandosi l'evento coperto da polizza (es. decesso, infortunio con invalidità permanente, ecc., conseguente ad una missione o comunque all'espletamento del mandato), chieda all'Assemblea (ai sensi del precedente articolo 12, comma 4, lettera "e") di pronunciarsi per trasferire il risarcimento incassato agli eredi o all'amministratore come *benefits*.


Titolo V

ORGANI SOCIALI : RAPPRESENTANTE LEGALE, AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

Art. 24

(Presidente, vice presidente, amministratori delegati, direttore generale)

1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi



ed anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere, previa delibera di Consiglio di amministrazione, azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede anche sovranazionale e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale, ivi compresa la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. In situazioni di emergenza (in via esemplificativa e non esaustiva: danno ambientale, incolumità dell'utenza, problemi di salute pubblica, danni all'ecosistema, ecc.), il Presidente può assumere in via autonoma le decisioni più opportune, le quali saranno poi ratificate nella prima adunanza del Consiglio di amministrazione. Al presidente del Consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.

Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società. Spetta al presidente o, a suo delegato, informare il lega-

le rappresentante dell'ente locale sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il report qualitativo evidenzierà lo stato di perseguimento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni.

2) Il vice presidente, in assenza del presidente e per l'attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale.

Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3) Agli amministratori delegati se nominati compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal Consiglio di amministrazione.

Qualora eletto, l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati) esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di amministrazione stesso.

4) Per il compimento di alcune attività il Consiglio di ammi-



nistrazione può attribuire (rispetto a quanto già previsto nel successivo articolo 25, comma 1 del presente statuto) deleghe speciali anche al direttore generale, se nominato ai sensi del presente statuto.

Ai sensi di legge e del presente statuto, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, D. Lgs. 368/2001 e successive modificazioni) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo, indeterminato non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe speciali al direttore generale, rispetto a quanto già precisato nel presente statuto, saranno fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 25

(Direttore generale: funzioni e nomina)

1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immate-

riali.

In particolare il direttore generale:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;

c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

d) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, e del bilancio di esercizio; nonché lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting infrannuale;

e) formula al presidente del Consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;

f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;

g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;

h) determina la struttura organizzativa aziendale secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione; dirige il personale e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali; propone al Consiglio di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni; adotta le misure disciplinari inferiori al licenziamento, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro; propone al Consiglio di amministrazione le misure disciplinari di licenziamento;

i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dal Consiglio di amministrazione;

l) cura gli affari correnti;

m) interviene, previa specifica procura da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia; può, tuttavia, se la Procura lo prevede, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;

n) è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni;

o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura;

p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D. Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;

q) è il responsabile della privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni;

r) è il responsabile della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi della L. 626/1994 e successive integrazioni;

t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di amministrazione.

2) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo Consiglio di amministrazione utile, il relativo rendiconto.

3) Il direttore generale, previa informazione al Consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di



firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

4) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.

5) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dal Consiglio di amministrazione.

6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile.

7) Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella delibera-

zione del Consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

8) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

9) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

10) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI: CONTROLLO GESTIONALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 26

(Collegio sindacale)

1) Sulla base del sistema tradizionale o latino, l'organo di vigilanza e controllo gestionale coincide, ai sensi di legge e del presente statuto, con il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel sopracitato registro dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, valgono le condizioni previste dal precedente articolo 21, comma 5, del presente statuto.

2) All'Assemblea spetta la nomina e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto (per gli enti pubblici locali) degli indirizzi ricevuti dai


rispettivi Consigli ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera "m" e 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 267/2000. Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dalle leggi speciali e dall'articolo 2399 del Codice civile.

3) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade in concomitanza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea che provvede alle nomine (o con deliberazioni successive) stabilisce gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge. I sindaci da sostituirsi restano, ai sensi di legge, comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.

4) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione o del Comitato esecutivo, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero il direttore generale provvede a riferire per



iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente

del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.

5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite col presidente del Consiglio di amministrazione.

6) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due (2) membri del Collegio.

7) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro

trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

Art. 27


(Controllo contabile)

1) Ai sensi dell'articolo 2409-bis, CC., al Collegio sindacale sino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e non sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato, spetta anche il controllo contabile la cui attività sarà documentata in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

2) Fermo restando i vincoli di legge citati nel precedente comma, l'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, potrà, in ogni momento, attribuire il controllo contabile sulla società ad un Revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

3) Il Revisore contabile o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;



15
a) verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del Codice civile.

4) Resta fermo il disposto di cui agli articoli da 2409-bis a 2409-septies del Codice civile, atteso che la scadenza del Revisore contabile o della società incaricata del controllo contabile per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Revisore contabile o la società incaricata del controllo contabile è stato sostituito.

Titolo VII

STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 28

(Strumenti programmatici)

1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al comma 11, articolo 113, D. Lgs. 267/2000 (nonché dell'articolo 2381, comma 3, 2° capoverso, Codice Civile), il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.

2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere

redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del Consiglio di amministrazione e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).

4) Sussistendone le circostanze, si provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

(Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre al

l'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2429, Codice Civile ed al Revisore contabile, completo di relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci che deve discuterlo e, quindi, al Revisore contabile (o alla società incaricata del controllo contabile), se nominato, almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per la sopraddetta Assemblea dei soci.

3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile, se la legge lo prevederà, sarà sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni.

Art. 30

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;

b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;

c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a remunerazione del capitale in proporzione alle rispettive par-

tecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

2) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

3) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente statuto.

Titolo VIII

MODULO GESTORIO

Art. 31

(Società mista pubblico/privato)

1) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio previsto al comma 5, lettera "b", articolo 113, T.U.E.L., trattandosi di società mista pubblico/privato, a partecipazione pubblica maggioritaria:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di questo o di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (v.

art. 113, comma 11, T.U.E.L. e leggi di settore), nonché la carta dei servizi (ex art. 112, comma 3, T.U.E.L.);

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e contratto di servizio.

2)- In termini di presupposti applicativi si precisa inoltre che:

a) gli strumenti di programmazione della società sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio, completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi possibilmente entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano poliennale; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato;

b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), con il ribaltamento dei costi generali sui singoli

servizi pubblici locali e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi in Assemblea ordinaria o ai singoli legali rappresentanti degli enti soci o da inoltrarsi direttamente al legale rappresentante dell'ente o degli enti pubblici locali soci, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo report), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);

c) l'eventuale adeguamento delle previsioni di cui al presente articolo avverrà come da leggi, o sentenze che in tale senso saranno emesse e potrà trovare momentanea allocazione nel contratto di servizio in attesa di essere assorbito nel presente statuto.

3) Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto:

a) che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti;

b) che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. La società controllata, collegata

o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicitate ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per questa società.

4) L'attività di controllo gestionale del Collegio sindacale e di controllo contabile del Revisore contabile, per le rispettive competenze, sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale richiamati nel presente statuto.

Titolo IX

TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

Art. 32

(Tutele)

1) L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale sociale.

2) La denuncia al Collegio sindacale di cui all'articolo 2408, comma 2 del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

3) La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409, comma 1, del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale; così come, ai sensi del successivo comma 7, può essere fatta dal Collegio sindacale.

Art. 33

(Controversie)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

Art. 34

(Recesso, scioglimento e liquidazione della società)

1) Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro azioni, nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. Non costituisce modifica sostanziale dell'oggetto sociale, trattandosi di società deputata alla erogazione dei servizi pubblici locali, ma mera restrizione o ampliamento di tale attività istituzionale, una eventuale variazione nella composizione dei servizi pubblici locali affidati alla società, su decisione degli azionisti locali o dello stesso legislatore sulla base delle specifiche leggi di settore. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo ed a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni

dei soci della decisione avente ad oggetto uno dei fatti che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La comunicazione inviata dal socio recedente deve indicare il fatto che legittima l'esercizio del recesso, l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi che essi non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni), Codice civile.

In qualità di società di capitali mista deputata ai servizi

pubblici locali, non costituisce quindi - ai fini del diritto di recesso - un cambiamento significativo dell'attività della società:

1) l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica;

2) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;

3) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;

4) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali che modifichi il *mix* dei servizi pubblici locali affidati;

5) la revoca e/o la scadenza di servizi pubblici locali operativi o come da contratto di servizio.

Il recesso deve essere esercitato secondo i termini e le modalità dell'articolo 2437-bis, Codice civile.

2) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa una controversia ai sensi del precedente articolo 33, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria al recedente.



3) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

4) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.

~~Lo scioglimento della società potrà essere revocato sussisten-~~
do i *quorum* previsti del Codice civile.

5) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione.

6) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità:

i) alle azioni privilegiate, se emesse, fino a concorrenza del loro valore nominale;

ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale;

iii) all'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

7) Compatibilmente alle norme del Codice civile per le società di capitali e tenuto conto della natura del capitale della società, le quote parti spettanti a ciascun ente pubblico locale saranno anzitutto costituite dagli eventuali impianti, reti e altri beni immobili o mobili strumentali ai servizi pubblici

locali che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale ~~le~~ reti, gli impianti e gli altri beni immobili o mobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

(Comunicazioni sociali)

1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;

d) l'apposito libro del Revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto Revisore (o società).

3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4) Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmis-

sione via telefax si considera come non avvenuta.

5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute!

6) Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 36

(Computo dei termini)


1) Tutti i termini previsti dal presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di «giorni liberi», con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 37

(Socio unico)

1) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo azionista si applicano le previsioni di legge, ed in particolare degli articoli 2250, 2325, 2328, 2342, 2362 e 2497 del Codice civile.

2) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi



dell'articolo 2362 del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 38

(Foro competente e legge applicabile)

- 1) Il foro competente è quello della sede legale della società.
- 2) Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 39

(Rinvio)

- 1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica Italiana.

F.to: Gabriele Ceci n.g.

F.to: Eugenio Giannella Notaio